

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento riferito all'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori riammesso</i>) .	30
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori</i>)	31
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso della seduta</i>)	33

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Giuseppe Vegas, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 21.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori, presentato nel corso della seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che, alla luce della richiesta avanzata in tal senso, le Presidenze delle Commissioni riunite hanno ritenuto di rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato nella seduta di ieri sul subemendamento Vignali 0.7.0.214.22 (*vedi allegato 2*).

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Messina 7.2 e 7.100 dei relatori, relativamente al quale preannuncia una riformulazione. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103 dei relatori, sui subemendamenti Bernardo 0.7.212.1, 0.7.0212.16 e 0.7.212.22, nonché sull'articolo aggiuntivo 7.0.212 dei relatori. Esprime parere favorevole sul subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10, purché riformulato, e sull'emendamento 7.0.213 dei relatori, relativamente al quale preannuncia una riformulazione relativa alla lettera a) del comma 2, volta a sostituire le parole « triennio 2005-2007 » con le parole « anno 2007 », e al comma 7, nel senso di sostituire le parole « 28 febbraio 2009 » con le

parole « 10 marzo 2009 ». Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Bernardo 0.7.0.214.24 e sull'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori, nonché sugli articoli aggiuntivi 7.0.211 del Governo e Raisi 8.01. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI (Pdl) concorda con il parere espresso dal relatore.

Ludovico VICO (PD) chiede che sia messo in distribuzione il testo della nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che il testo sarà messo immediatamente in distribuzione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda che nella scorsa settimana sono state approvate alcune mozioni sul patto di stabilità interno una delle quali presentata dal gruppo del Partito democratico. Sottolinea che i pareri testé espressi non hanno tenuto in considerazione le numerose proposte emendative presentate dai deputati di opposizione in merito all'emendamento 7.0.213 dei relatori, che reca disposizioni sul patto di stabilità interno per il 2009 e ciò, a suo avviso, è in evidente contraddizione con gli impegni assunti dal Governo nella scorsa settimana in seguito all'approvazione della mozione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che nel decreto-legge in esame, oltre al patto di stabilità sono trattate le importanti questioni della crisi delle imprese e degli ammortizzatori sociali. Considerato che non è stato dato alcuno spazio alle proposte emendative dell'opposizione, nonostante alcuni annunci diffusi anche sugli organi di stampa circa una disponibilità della maggioranza al riguardo, preannuncia che il suo gruppo interverrà su ciascuna proposta emendativa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il sottosegretario Vegas a replicare circa le questioni poste sul patto di stabilità.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS (Pdl), relativamente alle mozioni Franceschini e Cicchetto approvate dalla Camera nella scorsa settimana, osserva che sono molto simili nella parte dispositiva, sottolineando che esse non sarebbero state approvate, se fossero state redatte nei termini quantitativi che l'opposizione ha dichiarato alla stampa. Entrambe le mozioni erano estremamente caute riguardo agli impegni di spesa. Concorda sul fatto che l'incentivazione della spesa degli enti locali possa rappresentare uno strumento anticongiunturale, ma ritiene che una tale operazione debba conciliarsi con le nozioni generali di politica economica e con i vincoli di mercato. Non si può infatti dimostrare sui mercati internazionali una gestione allegra della finanza pubblica perché l'Italia ne sarebbe immediatamente penalizzata. In questo senso, la preoccupazione principale del Governo, che comunque cerca di conciliare tutte le esigenze, è quella di offrire una seria immagine della politica economica italiana nel contesto internazionale. Ritiene che il miglioramento del patto di stabilità interno possa essere ricercato con un intervento marginale, che certamente può lasciare qualcuno insoddisfatto, ma che difficilmente può essere sostituito da altre soluzioni. Sottolinea altresì che l'articolo aggiuntivo 7.0.213 dei relatori cerca di mobilitare tutti i fondi disponibili finalizzandoli all'incremento della spesa per investimenti dei comuni virtuosi, ricordando che esso è stato oggetto di confronto con gli stessi enti locali. Aggiunge che lo stesso articolo aggiuntivo, abrogando al comma 6, lettera a), il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, consente agli enti locali di utilizzare la leva delle alienazioni per procurarsi ulteriori risorse per le spese per investimenti. Nella consapevolezza che

il testo potrebbe essere migliorato, sotto-linea tuttavia le esigenze di compatibilità finanziaria degli interventi anticongiunturali.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene inaccettabile che la maggioranza sostenga di aver dato seguito, con l'emendamento 7.0.213 dei relatori, alle mozioni sul patto di stabilità interno recentemente approvate dall'Assemblea. Rileva infatti, innanzitutto, che il citato emendamento libererà risorse per le imprese in misura non superiore a 150 milioni di euro, importo evidentemente assai inferiore alle effettive necessità del tessuto produttivo. Ritiene inoltre assai discutibili molti dei criteri in base ai quali saranno individuati gli enti locali beneficiari delle disposizioni contenute nell'emendamento medesimo. In particolare, non ritiene corretto il criterio di cui all'articolo 2, lettera *b*), in base al quale la virtuosità degli enti locali è collegata al numero di dipendenti degli stessi: tale criterio, a suo avviso, rischia di penalizzare irragionevolmente anche enti locali virtuosi. Osserva, inoltre, che il criterio di cui all'articolo 2, lettera *c*), dovrebbe essere modificato almeno al fine di sterilizzare l'incremento ISTAT. Con riferimento, poi, all'articolo 6, lettera *a*), fa notare che l'utilizzo delle entrate derivanti da alienazioni è consentito limitatamente all'anno 2009, mentre continuano ad essere penalizzati gli enti locali che hanno proceduto ad alienazioni negli anni precedenti. Osserva infine che la copertura finanziaria dell'emendamento in discorso rischia di creare contrasti tra regioni ed enti locali, scaricando in sostanza sulle regioni la responsabilità di liberare risorse a favore delle imprese.

Andrea LULLI (PD) desidera ribadire alcune domande già rivolte, in precedenza, al rappresentante del Governo, con riferimento, in particolare, al fondo di garanzia di 1,5 miliardi di euro promesso dal Governo alla Confindustria o all'impegno del Governo di estendere alle esportazioni la possibilità di recupero dell'IVA. Osserva quindi che, solo pochi anni fa, lo stesso

sottosegretario Vegas spiegava, in Assemblea, come in situazioni di crisi economica un aumento della spesa pubblica possa produrre effetti benefici. Naturalmente, anche l'opposizione è consapevole dei rischi derivanti dalla recessione per la tenuta dei conti pubblici e, sotto questo profilo, condivide le preoccupazioni del Governo. Ritiene tuttavia che la politica economica del Governo rischi di aggravare la crisi economica, perché all'insoddisfacciente allentamento del patto di stabilità interno si somma un sostegno al tessuto produttivo altrettanto insoddisfacente. Ricorda altresì come vi siano, attualmente, molti lavoratori, formalmente in cassa integrazione guadagni, che non stanno percependo alcuno stipendio. L'insieme di questi fattori rischia, a suo avviso, di produrre situazioni di disagio sociale difficilmente controllabili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato 3*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti ad esso riferiti è fissato alle ore 24 di oggi.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che le Commissioni dovrebbero riprendere l'esame degli emendamenti dal punto in cui era stato interrotto. Sebbene infatti i problemi dei cittadini e delle imprese italiani stiano a cuore a tutte le forze politiche, ritiene che il Governo debba ancora affinare la sua proposta relativa all'allentamento del patto di stabilità interno, prima che le Commissioni possano utilmente esaminarlo.

Savino PEZZOTTA (UdC) esprime sconcerto per il fatto che, nonostante la recente approvazione di mozioni sul patto di stabilità interno da parte dell'Assemblea, il confronto su questo punto non compie significativi passi in avanti. Dichiarando inoltre che riterrebbe gravissimo se a ciò si aggiungesse la decisione del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, concorda con il deputato Fava nel ritenere che le Commissioni debbano riprendere l'esame degli emendamenti dal punto in cui era stato interrotto e sottolinea come molte questioni decisive per combattere la crisi economica siano affrontate nelle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, prima di riprendere l'esame degli emendamenti, sia necessario ottenere dal Governo un chiarimento su alcune questioni essenziali, come appunto il patto di stabilità interno. Invita quindi il presidente a valutare l'opportunità di sospendere la seduta sia per consentire alla maggioranza e al Governo di fornire tali chiarimenti sia per consentire a tutti i deputati di presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur comprendendo le argomentazioni del collega Vannucci, ritiene preferibile che le Commissioni proseguano nell'esame degli emendamenti.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Allasia 3.10 e a riformulare l'emendamento Fugatti 3.11, mediante l'aggiunta di un comma, il quale preveda che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* sia subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Stefano ALLASIA (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.10.

Maurizio FUGATTI (LNP) riformula il suo emendamento 3.11 nel senso indicato dal relatore Milanese.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) dichiara di non comprendere il senso della riformulazione dell'emendamento Fugatti 3.11, che sembra voler sottoporre ad autorizzazione comunitaria ogni singolo incentivo nei confronti delle aziende.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Fugatti 3.11 subordini chiaramente ad autorizzazione comunitaria l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* e non certo l'erogazione dei singoli incentivi.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, nel ribadire quanto osservato dal collega Raisi, fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento Fugatti 3.11 appare idonea a superare le difficoltà che, in sede comunitaria, ha incontrato la Francia per l'adozione di analoghe misure.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sull'emendamento Fugatti 3.11, rileva che tale emendamento comporterebbe, ove approvato, problemi applicativi, in quanto non si comprende qual'è il collegamento tra la concessione degli incentivi e l'obbligo a non delocalizzare.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che nella seduta di ieri nell'ambito della discussione dell'emendamento 2.200, il rappresentante del Governo aveva chiarito che per evitare problemi di compatibilità comunitaria si era addivenuti ad una nuova formulazione. Ritiene pertanto che in considerazione della riformulazione di tale ultimo emendamento, la nuova formulazione dell'emendamento 3.11 è pleonastica, rilevando altresì che proprio al fine di individuare una formulazione che fugasse ogni dubbio di compatibilità comunitaria sull'emendamento 2.200 vi era stata una rinuncia da parte del gruppo del PD a presentare subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.200 è stato accantonato nella seduta di ieri.

Ludovico VICO (PD) rileva che proprio in ragione di tale ultimo accantonamento occorre seguire il filo logico che era stato intrapreso nella seduta di ieri.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), pur riconoscendo che vi è stato uno sforzo notevole da parte del relatore nel formulare vari emendamenti in modo da evitare il rischio di incorrere in procedure di infrazioni comunitarie, rileva che non si può assoggettare la legislazione italiana e in particolare gli incentivi ivi contenuti a decisioni di soggetti non determinati della Comunità europea. Segnala inoltre che la procedura prefigurata è poco chiara, proponendo pertanto l'accantonamento dell'emendamento in discussione.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'emendamento 3.11 è incompatibile con gli incentivi previsti dagli articoli 1 e 2, in quanto in tali ultimi articoli si fa riferimento ad incentivi per i consumatori, mentre con l'emendamento 3.11 l'obiettivo è quello di porre dei vincoli alle aziende che producono i prodotti oggetto di incentivo per i consumatori.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI segnala che nella scorsa seduta erano state esaurientemente indicate le ragioni alla base dei vari strumenti ed incentivi previsti dal provvedimento. Rileva altresì che l'emendamento 3.11 si pone nel solco di una serie di precedenti normativi molto recenti che hanno previsto sia l'autorizzazione comunitaria per l'esercizio di determinate attività sia l'impegno a non delocalizzare le attività. Condivide pertanto la riformulazione proposta dell'emendamento 3.11, in quanto occorre evitare in ogni modo che vi possano essere rischi di aperture di procedure di infrazione a livello comunitario.

Maurizio LEO (Pdl) ricorda che la concessione di incentivi all'interno degli Stati membri dell'Unione europea deve essere sempre sottoposta a particolari cautele, ed in particolare al rispetto della normativa del Trattato dell'Unione euro-

pea sugli aiuti di stato. Rileva altresì che è prassi consolidata che gli incentivi devono essere concessi con il preventivo assenso dell'Unione europea.

Andrea LULLI (PD), pur riconoscendo dal punto di vista tecnico la fondatezza delle ragioni prospettate dal rappresentante del Governo, rileva peraltro che nel caso di specie il ragionamento del rappresentante del Governo non può essere applicato, in quanto i vincoli europei non possono di certo riguardare l'attività di produzione di beni quali le automobili che vengono prodotte in tutto il mondo senza vincoli territoriali particolari. Paventa quindi il rischio che l'introduzione del vincolo previsto dall'emendamento 3.11 possa di fatto comportare l'inapplicabilità degli incentivi alla rottamazione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che non bisogna confondere l'autorizzazione che l'Unione europea deve rilasciare al fine di evitare infrazioni alle regole sugli aiuti di stato e gli incentivi che vengono dati ai consumatori per acquistare determinati prodotti. Sottolinea altresì che non è possibile, come si farebbe attraverso l'approvazione dell'emendamento 3.11, prevedere un'autorizzazione per incentivi che riguardano i consumatori su beni che vengono prodotti dalle aziende.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea l'importanza di chiarire il collegamento tra la concessione degli incentivi e l'impegno a non delocalizzare e la preventiva autorizzazione comunitaria. Sottolinea infatti che se tale collegamento non viene adeguatamente chiarito si rischia di svuotare di efficacia le misure previste dal decreto.

Carlo MONAI (IdV) auspica che il Governo possa fornire chiarimenti in merito al collegamento tra la concessione degli incentivi e l'impegno a non delocalizzare, chiarendo in particolare se l'eventuale mancato adempimento dell'obbligo a non delocalizzare comporti la revoca degli incentivi.

Savino PEZZOTTA (UdC) propone l'accantonamento dell'emendamento 3.11, in quanto l'approvazione dello stesso bloccherebbe di fatto l'efficacia degli incentivi.

Gianluca BENAMATI (PD), ricordando che nella seduta di ieri nell'ambito della discussione di alcuni emendamenti relativi a aziende che vendono propri beni, non era stata rilevata la necessità di prevedere il nulla osta comunitario, ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche all'emendamento in discussione, che deve quindi essere meglio specificato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Fugatti 3.11.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) intervenendo in dichiarazione di voto a titolo personale, ricorda che il parere contrario del Governo sull'emendamento 3.11 dovrebbe portare alla decisione di accantonare l'emendamento in questione e rileva altresì che l'approvazione dell'emendamento 3.11 rende le norme sugli incentivi di fatto inapplicabili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Fugatti 3.11 e respingono gli emendamenti Iannaccone 3.12, Fugatti 3.13 e Formisano 3.14.

Andrea LULLI (PD) illustra il suo subemendamento 0.3.200.1, sottolineando che allo stato attuale non sono state ancora destinate risorse al fondo di garanzia del credito e di consolidamento del debito a favore delle imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Lulli 0.3.200.1, Fugatti 0.3.200.2 e 0.3.200.3, Iannaccone 0.3.200.4, Occhiuto 0.03.200.5, Comaroli 0.3.0200.6 e Iannaccone 0.3.200.7.

Franco CECCUZZI (PD) osserva che con l'emendamento 3.200 dei relatori si opera una trasformazione molto importante sulla Cassa depositi e prestiti facen-

dola diventare una banca a tutti gli effetti e realizzando, in questo modo, il desiderio del ministro dell'economia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.200 dei relatori e respingono gli emendamenti Simonetti 3.15, Fava 3.17, Caparini 3.18, Fugatti 3.19, Lulli 3.21, Borghesi 3.22 e l'articolo aggiuntivo Bragantini 3.04.

Andrea LULLI (PD) chiede l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05, il cui contenuto sarebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Vignali 3.06, Allasia 3.014 e Froner 3.015.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 3.017, in materia di opere pubbliche per gli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.017 e Fugatti 3.030, limitatamente alla parte ammissibile.

Andrea LULLI (PD) chiede quale sia la *ratio* dell'articolo aggiuntivo 3.031 dei relatori.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, precisa che con questa proposta emendativa si intende estendere ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria l'agevolazione che prevede il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione.

Andrea LULLI (PD) illustra il suo subemendamento 0.3.031.3, stigmatizzando l'operato del Governo che si mostra, come al solito, favorevole ad aiutare le grandi imprese in crisi come Alitalia, mentre è

del tutto disinteressato alle difficoltà della maggior parte dell'apparato produttivo formato dalle piccole e medie imprese. Chiede pertanto che i benefici previsti nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0.31 siano estesi a tutte le procedure fallimentari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Monai 0.3.0.31.1, Fava 0.3.0.31.2 e Lulli 0.3.0.31.3 ed approvano l'articolo aggiuntivo 3.0.31 dei relatori.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Andrea LULLI (PD) chiede di sospendere la seduta dopo la votazione delle proposte emendative all'articolo 4 del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di esaminare gli articoli 4 e 5 prima della sospensione.

Ludovico VICO (PD) sollecita la sospensione della seduta per predisporre i subemendamenti agli emendamenti di cui è stata preannunciata la riformulazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che vi siano delle irrazionali accelerazioni nei lavori delle Commissioni. Ribadisce che i gruppi di opposizione chiedono una breve sospensione per concordare l'atteggiamento da assumere nei confronti di un inaspettato comportamento della maggioranza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accede alla proposta di sospendere la seduta dopo l'esame dell'articolo 4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fluvi 4.1 e Comaroli 4.2.

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritira il suo emendamento 4.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Formisano 4.4.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) richiama le finalità dell'emendamento Rubinato 4.5, di cui è cofirmatario.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, precisa che sugli emendamenti Formisano 4.4, Rubinato 4.5 e Froner 4.6 è stato espresso parere contrario perché la copertura è stata prevista ricorrendo alla tabella C della legge n. 203 del 2008, destinata a fare fronte ad esigenze di funzionamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rubinato 4.5 e Froner 4.6.

Lorena MILANATO (PdL) ritira il suo emendamento 4.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 4.8, 4.9 e 4.10, i subemendamenti Abrignani 0.4.200.1 e Torazzi 0.4.200.2 ed approvano l'emendamento 4.200 dei relatori. Respingono quindi l'emendamento Brandolini 4.12.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo emendamento 4.13.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.01.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.04.

Giovanni FAVA (LNP) ritira i suoi articoli aggiuntivi 4.07 e 4.08, insistendo per la votazione dell'articolo aggiuntivo 4.012 volto a sollecitare il Governo a stipulare un'apposita convenzione con il sistema creditizio per introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre nel 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale dei finanziamenti erogati, prevedendo il pagamento della sola quota di restituzione degli interessi.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento 4.012 perché il Ministero dell'economia ha già stipulato altre convenzioni.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.012, insistendo altrimenti per la votazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede ai relatori e al Governo se sia possibile quantificare il costo dell'articolo aggiuntivo in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che relatori e Governo abbiano espresso con sufficiente chiarezza la propria contrarietà sull'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.012.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, dichiara di condividere la richiesta del collega Fava.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Le Commissioni concordano. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Fava 4.013 e Lulli 4.018.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019, volto a ridurre la misura del primo acconto di IRPEF, IRES ed IRAP, chiedendo ai relatori e al Governo di riconsiderare il proprio parere.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, pur apprezzando le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, fa presente che al suo accoglimento si oppongono insormontabili problemi di cassa.

Andrea LULLI (PD), pur comprendendo pienamente la preoccupazione del Governo per la tenuta dei conti pubblici, ritiene che maggioranza e Governo non si rendano pienamente conto della gravità della crisi economica attuale e delle sue possibili, gravi ripercussioni anche sulla finanza pubblica. Sottolinea pertanto l'urgenza di intervenire con misure incisive.

Alberto FLUVI (PD), nell'insistere per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.019, fa presente che i problemi di cassa evidenziati dal collega Milanese si riscontrano già oggi, in quanto la maggior parte delle imprese trova più conveniente procedere al ravvedimento operoso nell'anno successivo, piuttosto che versare l'acconto sulla base dei dati previsionali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce degli interventi svolti dai colleghi, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fluvi 4.019.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.021.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà tra circa 30 minuti.

La seduta, sospesa alle 23.30, è ripresa alle 0.15 del 25 marzo 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Stradella 5.8 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 5.9 e gli identici emendamenti Poli 5.10 e Bernardo 5.13.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Antonio Pepe 5.11 e Armosino 5.12 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Raisi 5.14. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Bitonci 5.08, Torazzi 5.010, Fugatti 5.015, Fava 5.026 e 5.027, Fluvi 5.029 e 5.032.

Franco CECCUZZI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 5.044, volto ad esonere le aziende contoterziste di determinati settori produttivi dall'applicazione dell'accertamento tramite studi di settore. Anche in considerazione degli oneri alquanto limitati, auspica che i relatori e il Governo rivedano il parere precedentemente espresso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 5.044.

Le Commissioni concordano. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ceccuzzi 5.045 e Formisano 5.050.

Enzo RAISI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 5.056.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058, come riformulati.

Maurizio LEO (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 5.060.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira il suo emendamento 6.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Formisano 6.1

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 6.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vignali 6.3 e Formisano 6.4, nonché i subemendamenti Occhiuto 0.6.200.1 e Lulli 0.6.200.2. Ap-

provano quindi l'emendamento 6.200 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bernardo 6.8 e Leo 6.11 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vignali 6.12.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.02.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fugatti 6.03 e gli identici articoli aggiuntivi Allasia 6.012 e Marsilio 6.013.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti sul parere contrario al suo articolo aggiuntivo 6.022.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere espresso sul suo articolo aggiuntivo 6.024, che illustra.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli articoli aggiuntivi Froner 6.022 e Vignali 6.024.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.025.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere alla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi che non hanno attinenza con gli emendamenti e articoli aggiuntivi dei relatori, che propone di accantonare congiuntamente ai subemendamenti ad essi riferiti.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 7.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Messina 7.2.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira il proprio emendamento 7.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Forcolin 7.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fugatti 0.7.0.211.1, Fugatti 0.7.0.211.2, Fugatti 0.7.0.211.3 e gli identici subemendamenti Fugatti 0.7.0.211.4 e Lovelli 0.7.0.211.5 e approvano l'emendamento 7.0.211 del Governo, risultando conseguentemente assorbito l'articolo aggiuntivo 7.052 del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Mariani 7.025, Causi 7.026, Messina 7.027, Colaninno 7.030, Fluvi 7.031, Fluvi 7.032, Fluvi 7.033, Causi 7.034, Galletti 7.036 e Galletti 7.037.

Enzo RAISI (PdL) ritira i propri articoli aggiuntivi 7.055, 7.056. e 7.068.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 7.072.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Messina 8.1 e

Froner 8.2 ed approvano l'articolo aggiuntivo Raisi 8.01.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani al fine di concludere l'esame degli emendamenti entro le ore 16 e di inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo così come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Le Commissioni dovranno quindi riunirsi nuovamente giovedì per conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea. Conseguentemente si renderà necessario chiedere al Presidente della Camera di prevedere lo slittamento dell'inizio della discussione generale del provvedimento al prossimo lunedì 30 marzo.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta già convocata alle ore 14 del 25 marzo 2009.

La seduta termina alle 00.40 del 25 marzo 2009.

ALLEGATO 1

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.0.31
DEI RELATORI**

Dopo le parole: 8 luglio 1999, n. 207, *aggiungere le seguenti:* A tali fornitori potranno essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.

0. 3. 0. 31. 1. Monai, Cimadoro, Porcino, Messina, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del decreto legislativo di cui al periodo precedente si applicano anche alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento.

0. 3. 0. 31. 2. Fava, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Allasia, Torazzi, Forcolin, Reguzzoni.

Dopo le parole: in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *aggiungere le seguenti:* nonché a tutte quelle assoggettate a procedure concorsuali.

0. 3. 0. 31. 3. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 207.

3. 0. 31. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****SUBEMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7. 0.214 DEI RELATORI RIAMMESSO**

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze sarà riassegnata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ad appositi capitoli dello stato di previ-

sione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 7. 0. 214. 22. Vignali.

(Riammesso)

ALLEGATO 3

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.100
DEI RELATORI**

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impe-

gnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3, 750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a

1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio

di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

7. 100. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 4

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto ».

- 3. 11.** Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria ».

- 3. 11.** *(Nuova formulazione)* Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ».

- 3. 200.** I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ».

- 3. 031.** I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 4, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni

di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione ».

4. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante « Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009 ».

5. 14. Raisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 057.** Vannucci, Sani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 057.** (Nuova formulazione) Vannucci, Sani.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere

applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*** 5. 058.** Bernardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile

al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree con-

cesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 058.** (Nuova formulazione) Bernardo.

(Approvato)

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

6. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « è eseguito sulla base di criteri » con le seguenti: « è eseguito prioritariamente sulla base di criteri ».

7. 2. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

7-bis. – 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009».

7. 0. 211. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: 7. « Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6 » ».

8. 01. Raisi.

(Approvato)